

(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 51 del 25/5/1984

La IV Commissione ha esaminato nella/x seduta/x del 25/5/1984
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente
in data II/7/81

p.d.l. "Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attra-
verso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive"

1. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte
integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

=====

1. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Colonna, Abbati, Capozza, Lia, Martellotta, Di Giuseppe, Paolucci.

contrari: =====

di astensione: Castellaneta, Ricciato in sostituzione di Piccigallo, Rossi in sostituzi-
one di Dell'Aquila.

La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giuseppe Colonna.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.13/Pdel 25.6.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.6.1984 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 11.6.1984

- P.d.L. "Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.


rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Affatato

contrari:

di astensione: Ricciato, Bellifemine



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

PROPOSTA DI LEGGE:

"INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DEL TURISMO PUGLIESE ATTRAVERSO
SPONSORIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE"

RELATORE: Giuseppe Colonna

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

la legge che viene oggi all'esame di questo Consiglio mira a pubblicizzare la nostra Regione, a farne conoscere i suoi pregi e le sue varie caratteristiche attraverso un sistema ormai molto diffuso quale quello della sponsorizzazione delle manifestazioni sportive.

Un vecchio adagio popolare afferma che la propaganda è l'anima del commercio. Ed è proprio il propagandare le bellezze ed i valori della nostra Puglia il fine di questa legge.

Ed il turismo si incrementa proprio attraverso l'invito a venire in Puglia dove non solo la natura è colore, ma la storia, l'arte, la scienza, la religione, la gastronomia, le tradizioni popolari appagano le esigenze dei vari turisti.

Sappiamo tutti come oggi sono seguite le varie manifestazioni sportive sia a livello nazionale che internazionale; milioni di spettatori seguono le varie competizioni che le televisioni di stato e più ancora quelle private trasmettono con solerte frequenza. Quindi quale migliore propaganda il vedere gli atleti sponsorizzati dalla Puglia? Va precisato che i vari tipi e modi di sponsorizzazione sono esaminati da una apposita Commissione che deve valutare le proposte e preparare un piano organico di intervento. Per l'anno 1984 è prevista una spesa di L. 500= milioni che ci auguriamo possano validamente contribuire a far conoscere la Puglia e ad incrementare il turismo.

(Giuseppe Colonna)



Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 1

due attuazione a'

Al fine di ~~rendere effettivi i~~ principi sanciti nello Statuto, la Regione Puglia affida il compito di pubblicizzare la terra di Puglia alle società sportive riconosciute dal CONI, che disputano gare fuori del territorio regionale o che organizzano manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale.

Art. 2

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 è istituita la "Commissione Turismo e Sport", che ha il compito di porre ai competenti organi regionali gli interventi ammissibili. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore Regionale allo Sport e Turismo, che la presiede;
- b) dai Coordinatori degli Assessorati allo Sport e Turismo, all'Agricoltura, all'Artigianato e alla Cultura;
- c) dal Presidente del Comitato regionale CONI;
- d) da n. 3 esperti segnalati dagli Enti nazionali di promozione sportiva;
- e) da un rappresentante dell'U.S.S.I. (Unione Stampa Sportiva Italiana);
- f) da un esperto di programmazione turistica;
- g) da un esperto di tecnica pubblicitaria e della comunicazione.

→ h) La Commissione viene nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Turismo e Sport.

Art. 3

La Commissione, di cui all'art. 2, entro un mese dalla decorrenza dei termini previsti all'art. 5:

- a) valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del Piano Regionale di Sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;

./.

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

- b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle società consenzienti;
- c) predispone il piano di riparto fra le società da ammettere a contributo.

Art. 4

Le società sportive pugliesi possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale la società s'impegna a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumere altri impegni pubblicitari.

E' facoltà della Regione, su indicazione della Commissione Turismo e Sport, consentire la sponsorizzazione totale o parziale.

Art. 5

Le società che volessero avvalersi della presente legge devono far pervenire ogni anno, entro il 31 marzo o il 30 settembre, allo Assessorato regionale allo Sport e Turismo la richiesta della sponsorizzazione, precisando se deve intendersi totale o parziale.

Alla domanda va allegato:

- a) Programma di massima degli impegni agonistici per la stagione sportiva, con il calendario delle trasferte o/e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e l'indicazione delle località;
- b) Curriculum dei risultati agonistici conseguiti dalla società nei tre anni precedenti;
- c) Piano finanziario di massima con la previsione delle entrate e delle uscite.

La documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla Federazione sportiva, a cui la società è affiliata.

./.

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 6

Alle società che accettano la sponsorizzazione proposta dalla Commissione Turismo e Sport, la Regione garantisce un contributo nella misura massima di 50 milioni in rapporto all'importanza dell'attività sportiva programata.

Art. 7

Il 60% dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 sarà effettuato ad approvazione del piano da parte della Giunta Regionale. Il rimanente 40% ad attività conclusa.

Art. 8

La Giunta Regionale, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, previo esame della Commissione Consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi.

Art. 9

Per l'attuazione della presente legge si prevede, per il 1984, la somma di L. 500.000.000= da finanziarsi come segue:

B I L A N C I O 1984

<u>PARTE II - SPESA -</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. I2206 (c.n.i.) "Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del Turismo pugliese attraverso sponsorizzazione delle manifestazioni sportive"	<u>500.000.000=</u>	<u>500.000.000=</u>
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap. I6202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"	<u>500.000.000=</u>	<u>500.000.000=</u>

Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di Bilancio con uno stanziamento annuale di 1 miliardo.

./.

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 10

Per la prima applicazione le richieste vanno presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta Regionale, previo esame della Commissione Consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione Turismo e Sport, approva il piano di riparto entro 80 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione Turismo e Sport viene nominata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.